



COMUNE DI S. GIORGIO DI LOMELLINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:

CONFERMA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2026.

L'anno duemilaventicinque il giorno sedici del mese di dicembre alle ore 18:00
previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

N	R	NOMINATIVO	PRESENTI /ASSENTI
1	SINDACO	BELLOMO GIOVANNI	Presente
2	ASSESSORE	QUAGGIO MAURO	Presente
3	CONSIGLIERE	BROGNONI MICHELA	Presente
4	CONSIGLIERE	TORRIGLIA LUCA	Presente
5	CONSIGLIERE	NAVAZZA LUIGI	Presente
6	CONSIGLIERE	ARCOLIN WILLIAM	Presente
7	CONSIGLIERE	COMOLLI FEDERICO	Presente
8	CONSIGLIERE	MAZZUCCO GIANCARLO	Presente
9	CONSIGLIERE	MUFFA MARCELLA	Presente
10	CONSIGLIERE	TEDESCO ANNALISA	Assente
11	CONSIGLIERE	MORA ANDREA	Presente
TOTALE			Tot.Presenti 10Tot.Assenti 1

Assiste il Segretario Comunale DOTT. DAVIDE COSTA

Il Sig. BELLOMO GIOVANNI- Sindaco, assunta la presidenza e constatata la validità dell'adunanza dichiara aperta la seduta ed invia i convenuti a deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno.

Delibera di C.C n. 19 del 16.12.2025

IL CONSIGLIO COMUNALE

**COMUNE DI
SAN GIORGIO DI LOMELLINA
PROVINCIA DI PAVIA**

Proposta n. 41 del 11.12.2025

Oggetto: CONFERMA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2026.

La Responsabile del Servizio Finanziario illustra l'argomento all'Ordine del Giorno, evidenziando la conferma dell'aliquota dello scorso anno.

La Consiglieria Muffa esprime dichiarazione di voto contrario tenuto conto che in sede di approvazione dello scorso anno aveva dichiarato voto contrario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con D. Lgs. n.360/1998 e s.m.i. è stata istituita, a decorrere dal 01 gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (addizionale comunale IRPEF);
- nella relazione governativa al predetto decreto si afferma che l'addizionale in oggetto “deve essere basata essenzialmente su un'aliquota formata da due parti distinte: una fissata dallo Stato ed uguale per tutti i Comuni ed un'altra, opzionale, per quanto riguarda la sua istituzione (che è rimessa alla discrezione del Comune), variabile, da Comune a Comune, entro i limiti predeterminati dallo stesso legislatore”;
- l'art.1, comma 3, D. Lgs. citato dispone che i Comuni possono deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale predetta con deliberazione da pubblicare su un sito informatico individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, emanato di concerto con il Ministero della Giustizia e con il Ministero dell'Interno; la variazione dell'aliquota di compartecipazione non può eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali;

Visto l'art. 1 c. 142 lett. a) della L. 296 del 27/12/2006, che prevede che “..... la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.....”;

Richiamato l'art. 1 c. 11 del D.L. n. 138/2011 convertito nella Legge n. 148/2011 che ha ripristinato a partire dal 01/01/2012 la possibilità di incrementare l'addizionale fino allo 0,8%;

Vista la Legge di Stabilità 2019 (Legge 145/2018) che non reitera il blocco delle aliquote e considerato che di conseguenza i Comuni tornano a poter esercitare la loro autonomia impositiva, bloccata dal 2016;

Richiamata la deliberazione C.C. n. 29 del 17/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si deliberò di confermare per l'anno 2025 l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura di 0,3 punti percentuali e che non era dovuta se il reddito imponibile, come determinato a fini IRPEF, non superava l'importo di € 5.000,00 (cinquemila);

Ritenuto di confermare e quindi determinare per l'anno 2026 l'aliquota dell'addizionale IRPEF già determinata per l'anno 2025 nella misura dello 0,3%, confermando altresì una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a euro 5.000,00 (cinquemila);

Richiamati:

- l'art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.....”;
- l'art. 14 comma 8 del D.L. 23/2011 e s.m.i. che stabilisce che le delibere di variazione dell'addizionale comunale hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1 comma 3, del D.lgs 360/1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce;
- l'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 che stabilisce che la pubblicazione di tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie delle entrate comunali sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446/1997;

Visto il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale “... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...”;

Richiamati:

- l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che gli Enti Locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;
- il Decreto MEF n. 25 del 25 luglio 2023 “Delega al governo per la revisione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed altre disposizioni per la funzionalità degli enti locali;

Dato atto che la presente deliberazione costituisce allegato obbligatorio al bilancio di previsione 2026/2028 ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 267/2000;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 55 del 02/12/2025, con la quale è stato approvato lo schema del Bilancio di Previsione per il triennio 2026/2028;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria dei Responsabili dei servizi competenti;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di Revisione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267 del 2000;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 118/2011;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Con n. 8 voti favorevoli, n. 1 contrario (Muffa), n. 1 astenuto (Mora) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di confermare, per i motivi indicati in premessa, l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2026 nella misura dello 0,3%;
2. di confermare anche per l'anno 2026 che l'addizionale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche non è dovuta se il reddito imponibile, come determinato a fini IRPEF, non supera l'importo di € 5.000,00 (cinquemila);
3. di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2026/2028, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera c) del D.Lgs. N. 267/2000;
4. di inviare la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;
5. di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di San Giorgio di Lomellina.

SUCCESSIVAMENTE, stante l'urgenza di provvedere in merito, con n. 8 voti favorevoli, n. 1 contrario (Muffa), n. 1 astenuto (Mora), il Consiglio Comunale delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
BELLOMO GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. DAVIDE COSTA

Firmato da:
GIOVANNI BELLOMO
Codice fiscale: BLLGNN53B01H885N
Valido da: 03-09-2025 12:05:43 a: 03-09-2028 01:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 23-12-2025 11:13:57
Motivo: Approvo il documento

Firmato da:
DAVIDE COSTA
Codice fiscale: CSTDVD77P13I073H
Valido da: 02-02-2023 14:02:58 a: 02-02-2026 14:02:58
Certificato emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 22-12-2025 16:03:11
Motivo: Approvo il documento

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



LUIGIGIORDANO

DottoreCommercialista–RevisoreLegale

OdcecdiMilanon.iscrizione6635 ViaMonteGrappa

52/54 20092 –

Milano(MI)

C.F :GRDLGU74H20D976Q

P.IVA02365830807 Tel.02.6122845

Cell. 338.7907235

Email:lu.giordano@alice.itPEC:l

uigi.giordano@postecert.it

**Oggetto : Parere N. 31 del 21/11/2025 “CONFERMA ADDIZIONALE
COMUNALE ALL’IRPEF 2026”– COMUNE DI SAN GIORGIO DI
LOMELLINA (PV)**

Il sottoscritto Luigi Giordano, revisore dei conti del Comune di San Giorgio di Lomellina(PV), premesso che in data 21/11/2025 ha ricevuto la documentazione relativa all’esame e all’approvazione, da parte del Consiglio Comunale del comune all’oggetto, relativamente alla “CONFERMA DELLA ALIQUOTA DELL’ ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF 2026”

Visti

- 1) La proposta di deliberazione che sostanzialmente conferma l’aliquota di tale addizionale;

Non avendo, pertanto, riscontrato alcuna irregolarità di legge e permanendo gli equilibri di bilancio, l’organo di revisione, dà parere favorevole alla deliberazione in oggetto.

Cinisello Balsamo (MI), 21/11/2025

Il Revisore



**COMUNE DI
SAN GIORGIO DI LOMELLINA**
Provincia di Pavia

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale Comunale numero 41 del 11.12.2025

Oggetto : CONFERMA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2026.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTO l'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

VISTO l'art. 147/bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 8, commi 1 e 2, del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con delibera consiliare n. 5 del 18 gennaio 2013;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE:

- a) in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto;
- b) in ordine alla regolarità e alla correttezza giuridico - amministrativa della stessa.

San Giorgio di Lomellina, 11.12.2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAGIONERIA
(firmato digitalmente)

COMUNE DI
SAN GIORGIO DI LOMELLINA
PROVINCIA DI PAVIA

Proposta n. 41 del 11.12.2025

Oggetto: CONFERMA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2026.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con D. Lgs. n.360/1998 e s.m.i. è stata istituita, a decorrere dal 01 gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (addizionale comunale IRPEF);
- nella relazione governativa al predetto decreto si afferma che l'addizionale in oggetto “deve essere basata essenzialmente su un'aliquota formata da due parti distinte: una fissata dallo Stato ed uguale per tutti i Comuni ed un'altra, opzionale, per quanto riguarda la sua istituzione (che è rimessa alla discrezione del Comune), variabile, da Comune a Comune, entro i limiti predeterminati dallo stesso legislatore”;
- l'art.1, comma 3, D. Lgs. citato dispone che i Comuni possono deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale predetta con deliberazione da pubblicare su un sito informatico individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, emanato di concerto con il Ministero della Giustizia e con il Ministero dell'Interno; la variazione dell'aliquota di compartecipazione non può eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali;

Visto l'art. 1 c. 142 lett. a) della L. 296 del 27/12/2006, che prevede che “..... la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.....”;

Richiamato l'art. 1 c. 11 del D.L. n. 138/2011 convertito nella Legge n. 148/2011 che ha ripristinato a partire dal 01/01/2012 la possibilità di incrementare l'addizionale fino allo 0,8%;

Vista la Legge di Stabilità 2019 (Legge 145/2018) che non reitera il blocco delle aliquote e considerato che di conseguenza i Comuni tornano a poter esercitare la loro autonomia impositiva, bloccata dal 2016;

Richiamata la deliberazione C.C. n. 29 del 17/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si deliberò di confermare per l'anno 2025 l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura di 0,3 punti percentuali e che non era dovuta se il reddito imponibile, come determinato a fini IRPEF, non superava l'importo di € 5.000,00 (cinquemila);

Ritenuto di confermare e quindi determinare per l'anno 2026 l'aliquota dell'addizionale IRPEF già determinata per l'anno 2025 nella misura dello 0,3%, confermando altresì una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a euro 5.000,00 (cinquemila);

Richiamati:

- l'art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.....”;
- l'art. 14 comma 8 del D.L. 23/2011 e s.m.i. che stabilisce che le delibere di variazione dell’addizionale comunale hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1 comma 3, del D.lgs 360/1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell’anno a cui la delibera afferisce;
- l'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 che stabilisce che la pubblicazione di tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie delle entrate comunali sul sito informatico del Ministero dell’economia e delle finanze sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446/1997;

Visto il vigente disposto dell’art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale “... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...”;

Richiamati:

- l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che gli Enti Locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;
- il Decreto MEF n. 25 del 25 luglio 2023 “Delega al governo per la revisione del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed altre disposizioni per la funzionalità degli enti locali;

Dato atto che la presente deliberazione costituisce allegato obbligatorio al bilancio di previsione 2026/2028 ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 267/2000;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 55 del 02/12/2025, con la quale è stato approvato lo schema del Bilancio di Previsione per il triennio 2026/2028;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria dei Responsabili dei servizi competenti;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di Revisione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267 del 2000;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 118/2011;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Con voti..... espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di confermare, per i motivi indicati in premessa, l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2026 nella misura dello 0,3%;
2. di confermare anche per l'anno 2026 che l'addizionale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche non è dovuta se il reddito imponibile, come determinato a fini IRPEF, non supera l'importo di € 5.000,00 (cinquemila);
3. di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2026/2028, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera c) del D.Lgs. N. 267/2000;
4. di inviare la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;
5. di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di San Giorgio di Lomellina;

DELIBERA

SUCCESSIVAMENTE, stante l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, il consiglio comunale delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.



**COMUNE DI
SAN GIORGIO DI LOMELLINA**
Provincia di Pavia

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale numero 41 del 11.12.2025

Oggetto : CONFERMA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2026.

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

VISTO l'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

VISTO l'art. 147/bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 8, comma 3, del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con delibera consiliare n. 5 del 18 gennaio 2013;

ESPRIME

PARERE favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto.

San Giorgio di Lomellina, 11.12.2025

IL RESPONSABILE
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
RAGIONERIA
(firmato digitalmente)

COMUNE DI
SAN GIORGIO DI LOMELLINA
PROVINCIA DI PAVIA

Proposta n. 41 del 11.12.2025

Oggetto: CONFERMA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2026.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con D. Lgs. n.360/1998 e s.m.i. è stata istituita, a decorrere dal 01 gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (addizionale comunale IRPEF);
- nella relazione governativa al predetto decreto si afferma che l'addizionale in oggetto “deve essere basata essenzialmente su un'aliquota formata da due parti distinte: una fissata dallo Stato ed uguale per tutti i Comuni ed un'altra, opzionale, per quanto riguarda la sua istituzione (che è rimessa alla discrezione del Comune), variabile, da Comune a Comune, entro i limiti predeterminati dallo stesso legislatore”;
- l'art.1, comma 3, D. Lgs. citato dispone che i Comuni possono deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale predetta con deliberazione da pubblicare su un sito informatico individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, emanato di concerto con il Ministero della Giustizia e con il Ministero dell'Interno; la variazione dell'aliquota di compartecipazione non può eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali;

Visto l'art. 1 c. 142 lett. a) della L. 296 del 27/12/2006, che prevede che “..... la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.....”;

Richiamato l'art. 1 c. 11 del D.L. n. 138/2011 convertito nella Legge n. 148/2011 che ha ripristinato a partire dal 01/01/2012 la possibilità di incrementare l'addizionale fino allo 0,8%;

Vista la Legge di Stabilità 2019 (Legge 145/2018) che non reitera il blocco delle aliquote e considerato che di conseguenza i Comuni tornano a poter esercitare la loro autonomia impositiva, bloccata dal 2016;

Richiamata la deliberazione C.C. n. 29 del 17/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si deliberò di confermare per l'anno 2025 l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura di 0,3 punti percentuali e che non era dovuta se il reddito imponibile, come determinato a fini IRPEF, non superava l'importo di € 5.000,00 (cinquemila);

Ritenuto di confermare e quindi determinare per l'anno 2026 l'aliquota dell'addizionale IRPEF già determinata per l'anno 2025 nella misura dello 0,3%, confermando altresì una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a euro 5.000,00 (cinquemila);

Richiamati:

- l'art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.....”;
- l'art. 14 comma 8 del D.L. 23/2011 e s.m.i. che stabilisce che le delibere di variazione dell’addizionale comunale hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1 comma 3, del D.lgs 360/1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell’anno a cui la delibera afferisce;
- l'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 che stabilisce che la pubblicazione di tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie delle entrate comunali sul sito informatico del Ministero dell’economia e delle finanze sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446/1997;

Visto il vigente disposto dell’art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale “... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...”;

Richiamati:

- l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che gli Enti Locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;
- il Decreto MEF n. 25 del 25 luglio 2023 “Delega al governo per la revisione del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed altre disposizioni per la funzionalità degli enti locali;

Dato atto che la presente deliberazione costituisce allegato obbligatorio al bilancio di previsione 2026/2028 ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 267/2000;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 55 del 02/12/2025, con la quale è stato approvato lo schema del Bilancio di Previsione per il triennio 2026/2028;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria dei Responsabili dei servizi competenti;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di Revisione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267 del 2000;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 118/2011;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Con voti..... espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di confermare, per i motivi indicati in premessa, l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2026 nella misura dello 0,3%;
2. di confermare anche per l'anno 2026 che l'addizionale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche non è dovuta se il reddito imponibile, come determinato a fini IRPEF, non supera l'importo di € 5.000,00 (cinquemila);
3. di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2026/2028, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera c) del D.Lgs. N. 267/2000;
4. di inviare la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;
5. di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di San Giorgio di Lomellina;

DELIBERA

SUCCESSIVAMENTE, stante l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, il consiglio comunale delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.



COMUNE DI SAN GIORGIO DI LOMELLINA

Provincia di Pavia

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 16.12.2025

OGGETTO: CONFERMA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2026.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Lì, 23.12.2025

RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Firmato da:
CLAUDIA CATERINA ROLANDI
Codice fiscale: RLNCDC80M46F080R
Valido da: 28-10-2025 12:30:25 a: 28-10-2028 01:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 23-12-2025 11:49:26
Motivo: Approvo il documento

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*